



# CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENTIVO E DEMANIO

## Ordinanza n° 28 del 24 febbraio 2020.

**Oggetto:** REVOCA Ordinanza chiusura Locali commerciali siti in Via Garibaldi n° 1 di proprietà del Sig. Socievole Roberto ed altri.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- sull'immobile in oggetto viene esercitata l'attività di Associazione culturale denominata "Arhama";
- a seguito a verifiche documentali in possesso di questo ufficio si è constatato che i suddetti locali sono adibiti ad attività commerciale Categoria catastale C1;
- con propria relazione tecnica del 13/01/2020 è emerso che allo stato attuale i locali risultavano privi di agibilità ai fini igienico-sanitari necessari per esercitare l'attività;

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra, dover applicare la chiusura temporanea dei locali fino alla regolarizzazione di quanto contestato;

**VISTA**, pertanto, l'Ordinanza n. 14 del 20/01/2020 di chiusura dei Locali commerciali siti in Via Garibaldi n° 1 di proprietà del Sig. Socievole Roberto ed altri, atteso che gli stessi risultavano privi di agibilità ai fini igienico-sanitari necessari per esercitare l'attività;

#### ATTESO CHE:

- la L. 383/2000 che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale e consente ad esse una deroga sulla destinazione d'uso degli immobili, in particolare con riferimento all'art. 32 comma 4 testualmente recita "*La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica*";
- il nuovo Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 prevede all'art. 71 che "*Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.*"
- la sede deve comunque rispettare i requisiti di agibilità/abitabilità e le norme minime di sicurezza e pertanto è stato indispensabile ottenere la relativa certificazione;

**VISTA** l'istanza Segnalazione Certificata per l'Agibilità parziale prot. 663 del 16/01/2020 ed i relativi allegati inerente i locali in oggetto siti in Via Garibaldi n. 1 e catastalmente identificati al fg. 5 p.lla 85 sub. 26, a seguito di intervento edilizio di cui alla SCIA prot. n. 15799 del 04/12/2019;

**RICHIAMATA** la propria competenza in materia;

**VISTO** il D.P.R. n° 380/2001 art 24 (Testo Unico edilizia);

### DISPONE LA REVOCA

per i motivi sopra esposti, dell'Ordinanza n. 12 del 20 gennaio 2020 inerente la chiusura dei locali commerciali siti in Via Garibaldi n° 1 di proprietà del Sig. Socievole Roberto ed altri.

